

Obbligo di adottare prezzi basati su prezziari aggiornati

18 Giugno 2007

Un ente pubblico operante in Sicilia ha indetto una procedura di gara sulla base di un progetto i cui prezzi erano stati determinati in applicazione di un prezziario risalente al 1999 e perciò a numerosi anni addietro.

Alcune imprese locali e l'ANCE di Catania hanno proposto ricorso al competente TAR avverso detto bando per violazione delle norme che impongono l'aggiornamento annuale dei prezziari (oggi 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006) e per eccesso di potere consistente nella manifesta illogicità del comportamento della stazione appaltante.

Il TAR Catania, con ordinanza n. 768/07, ha pronunciato la sospensione della procedura di gara in questione, ravvisando nelle censure dei ricorrenti il richiesto fumus boni iuris e ravvisando inoltre nella situazione in itinere la sussistenza di un possibile danno grave ed irreparabile.

La decisione del TAR Catania, seppure pronunciata in fase cautelare, riveste notevole importanza in quanto riafferma inequivocabilmente il principio secondo cui gli enti appaltanti sono tenuti a porre a base di gara progetti con prezzi aggiornati all'attualità.

Su iniziativa dell'ANCE nazionale, l'Autorità di Vigilanza si era già pronunciata in altre occasioni in tal senso, determinando da parte di alcuni enti l'autoannullamento di ufficio di bandi fondati su prezziari non aggiornati.

Considerate l'assoluta rilevanza della problematica in argomento e le citate autorevoli prese di posizione da parte dell'autorità giurisdizionale e dell'Autorità di Vigilanza, si invitano le associazioni territoriali dell'Ance e le singole imprese associate a vigilare sulla corretta indicazione dei prezzi a base di gara, che devono risultare coerenti con prezziari aggiornati.